

CITTÀ DI POPOLI TERME

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
12	22-06-2026	Determinazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, approvazione delle tariffe TARI 2026 e determinazione delle relative scadenze di pagamento.

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 09:00, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli Terme in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. Angelo Violante assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Gian Luigi Zanatta.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	MORIONDO SANTORO	Presente	
2.	MARIA SIMONA BUCCIARELLI	Presente	
3.	Fabio Cerasoli	Presente	
4.	LOREDANA O. DI STEFANO	Assente	
5.	CONCEZIO GALLI	Presente	
6.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
7.	MARIA MINIERI	Assente	
8.	ANGELO SETTA	Presente	
9.	Angelo Violante	Presente	
10.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Assente	
11.	ANTONIO CASTRICONE	Presente	
12.	Silvia Lucia Pescara	Assente	
13.	ANDREA MARINO	Presente	
	TOTALE	Presenti 9	Assenti 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE Angelo Violante dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Paolo Villa	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la Determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante "obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196".
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF" (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF;
- Delibera 05 agosto 2025, 397/2025/R/rif Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- Determina 07 novembre 2025 1/2025 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA 397/2025/R/Rif concernente l'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;
- b) **costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Atteso che lo stesso art. 7.4, prevede che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi

efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,a}$, Ka e $CRIa$ assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3;

Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza;

Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro Ka negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9;

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di POPOLI TERME (PE), risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato AGIR ABRUZZO. Pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza della già menzionata AGIR Abruzzo;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l’art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall’anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Preso atto che:

- l’Ente d’Ambito AGIR Abruzzo con determinazione n. 218 del 12 Giugno 2026 ha validato il Piano Economico Finanziario della TARI 2026-2029 del Comune di POPOLI TERME (PE), in applicazione delle Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 397/2025/R/rif, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2026	2027	2028	2029
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	582.124	529.517	541.789	554.361
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	419.208	492.423	498.450	504.176
Totale delle entrate tariffarie	1.004.332	1.021.940	1.040.240	1.058.537

Richiamate le “... *Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni...” nelle quali viene dato atto che “Il nuovo MTR-3 prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell’Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A)”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla società PINECO SCARL, in forza di contratto Rep. n. 3132 del 28.05.2025, avente scadenza il 30.06.2035;

Visto il Piano Economico Finanziario 2026-2029 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all’articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025**, così ripartito:

Anno	2026	2027	2028	2029
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	582.840	527.534	539.807	552.378

ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	416.923	490.441	496.468	502.194
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	999.763	1.017.975	1.036.275	1.054.572

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 14 della Delibera n. 397/2025/R/Rif ARERA, "... Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

Considerato che, richiamata la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif:

- ai sensi dell'articolo 4.2, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 **NON** eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3.
- ai sensi dell'art. 4.5 che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi..."*

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Considerato che sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2026, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	582.839,63
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	416.923,28
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	999.762,91

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		66,00%	34,00%
Totale costi variabili	582.839,63	384.674,15	198.165,47
Totale costi fissi	416.923,28	275.169,36	141.753,91
Totale costo del servizio	999.762,91	659.843,52	339.919,39

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026, in allegato alla presente, relativo alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- la delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a,) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a).
- l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF prevede che a decorrere dal 01/01/2025 è istituita la componente perequativa unitaria U3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad 6,00 euro/utenza per anno (UR3,a,);

Preso atto della necessità di anticipare la scadenza della prima rata di pagamento della TARI 2026 al 30 giugno, al fine di rispettare le disposizioni di cui alla delibera ARERA 355/2025/Rif. afferente l'erogazione del Bonus Sociale TARI;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Tributi e del servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL prot. 8509 del 16.06.2026;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con n. 6 voti favorevoli e n. 3 contrari (VIOLANTE Angelo, CERASOLI Fabio e CASTRICONE Antonio) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere formalmente atto dell'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 e la relativa documentazione (relazione di accompagnamento Comune e Gestore, relazione di accompagnamento di validazione, dichiarazione di veridicità comune e gestore), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato e determinato dall'ETC in data 12.06.2026 e trasmesso in data 12.06.2026 con prot. n. 1667 (acquisito all'Ente con Prot. 8389 del 12.06.2026);
- 3) di approvare per l'anno **2026**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026 di cui in allegato relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in euro 999.762,91 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025.
- 5) la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'**Anno 2026** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
582.839,63	416.923,29	999.762,91

- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- 7) di dare atto che per l'anno 2026 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, integrata e modificata dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF, sono fissate in:
 - 0,10 euro/utenza per anno destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1,a,);
 - 1,50 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per

- eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a);
- 6,00 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (UR3,a);
- le componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- 8) di stabilire, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento TARI vigente, le seguenti agevolazioni:
- a. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
 - b. Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE: riduzione per una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, prevista dall'art.9 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014, pari a due terzi del tributo dovuto a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato ed essere pensionati nel rispettivo paese di residenza venga presentata al Comune apposita dichiarazione.
 - c. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- il cui costo di euro 68.587,00 è a carico delle tariffe TARI 2026;
- 9) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 sia effettuato in n. 5 rate, aventi le seguenti scadenze:
- 1^ rata entro il 30 giugno 2026;
 - 2^ rata entro il 30 settembre 2026;
 - 3^ rata entro il 30 novembre 2026;
 - 4^ rata entro il 31 gennaio 2027;
 - 5^ rata entro il 31 marzo 2027;
- il pagamento in unica soluzione può essere effettuato entro la scadenza della prima rata;
- 10) di trasmettere, successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di dichiarare, su richiesta del Presidente e con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Violante

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gian Luigi Zanatta

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli Terme, li **25-06-2026**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Luigi Zanatta

N. Reg. **791**

Addì **25-06-2026**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☒ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal **25-06-2026** al **10-07-2026**;

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)

☐ è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE